


Società Italiana



di Storia Militare

STATUTO

1. Denominazione e sede sociale.

La “Società di storia Militare” assume la denominazione di “Società Italiana di Storia Militare”.

La Società è una libera associazione di docenti, studiosi e cultori di storia militare italiana e comparata, ha sede in Roma e non persegue fini di lucro.

2. Scopo sociale.

La Società ha per scopo la promozione degli studi di storia militare, mediante:

L’organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni culturali o scientifiche;

La pubblicazione, anche periodica, di studi, notiziari e bollettini d’informazione;

L’effettuazione di ricerche, anche d’intesa con enti, associazioni o privati;

La concessione di borse di studio e di premi di laurea o di dottorato;

La realizzazione o il patrocinio di altre iniziative dirette al perseguimento dello scopo sociale, anche su proposta di soggetti esterni.

3. Adesione alla Società.

Possono aderire alla Società, in qualità di soci ordinari, i docenti, gli studiosi e i cultori di storia militare che ne facciano richiesta e siano presentati da due soci ordinari, nonché gli enti e le associazioni i cui scopi siano compatibili con quello della Società stessa.

L’accoglimento della richiesta è deliberato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso Consiglio può nominare “socio onorario” persone od Enti che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento dello scopo sociale.

4. Organi della Società.

Sono organi della Società Italiana di Storia Militare:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente e l'ufficio di presidenza;

il Segretario Generale;

il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci hanno mandato triennale e sono rieleggibili.

5. Assemblea dei Soci.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno due volte ogni anno, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

La convocazione in via straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.

La convocazione ha luogo mediante il servizio postale, con preavviso di almeno trenta giorni a decorrere dalla data di spedizione.

Il preavviso è di sessanta giorni se è prevista l'elezione di cariche sociali, ed entro tale termine non può essere deliberata l'adesione di nuovi soci.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, ciascuno dei quali può rappresentare, con delega scritta, fino a due soci.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quanto stabilito all'art. 14.

6. Elezione delle cariche sociali.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto, sulla base di candidature comunicate al Presidente fino al giorno precedente a quello della riunione e rese note all'apertura della stessa, e presso un seggio costituito da tre soci estratti a sorte tra i presenti, il più anziano dei quali per età assume le funzioni di Presidente.

La proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente dell'Assemblea, sulla base del verbale redatto dal Presidente del seggio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e fino a tre Vice Presidenti.

7. Presidente.

Il presidente coordina l'attività della Società e ne ha la rappresentanza legale.

Convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne regola lo svolgimento.

E' coadiuvato da un ufficio di presidenza, composto dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale.

Il Vice Presidente più anziano per età ha funzioni vicarie.

8. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non esplicitamente demandate dallo statuto ad altri organi.

Programma le iniziative dirette al conseguimento dello scopo sociale e ne cura la realizzazione, eventualmente articolandosi in comitati ristretti o gruppi di lavoro.

Autorizza la partecipazione, a nome della Società, a manifestazioni o altre iniziative culturali o scientifiche.

Accetta i finanziamenti, stabilisce la misura della quota sociale e delibera le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.

E' composto da un numero massimo di quindici soci ordinari, si riunisce almeno due volte ogni anno, delibera a maggioranza semplice e le riunioni sono valide se risulta presente o rappresentata con delega la metà più uno dei suoi componenti.

Per ragioni d'urgenza, e salvo ratifica, le funzioni del Consiglio possono essere assolte dall'ufficio di presidenza.

9. Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo di legittimità e di merito sulla gestione amministrativa e sulla contabilità sociale, ne riferisce all'Assemblea e segnala al Presidente eventuali rilievi.

E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano ai primi nei casi previsti dall'art. 2401 del codice civile.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

10. Segretario Generale.

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Direttivo fra i Soci della Società Italiana di Storia Militare, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura lo svolgimento delle attività organizzative necessarie per l'ordinaria vita sociale, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento è sostituito dal consigliere meno anziano per età.

Per l'espletamento delle sue funzioni attinenti alla gestione amministrativa della Società, il Segretario Generale può essere coadiuvato da un tesoriere, nominato su sua proposta dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari.

Il tesoriere attende in particolare alla gestione di cassa ed alla tenuta della contabilità, e partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

11. Gestione Amministrativa.

Le entrate della Società sono costituite dalla quota sociale e dai contributi, dalle donazioni e dalle somme comunque erogate da enti, associazioni o privati per il conseguimento dello scopo sociale.

Le spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di delega al Segretario Generale, entro limiti stabiliti, per le esigenze dell'ordinaria amministrazione.

L'esercizio ha la durata e la decorrenza di un anno solare.

Il bilancio di previsione è formulato dal Segretario Generale, esaminato dal Collegio dei Sindaci, deliberato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

L'approvazione vale quale autorizzazione di spesa per il Consiglio Direttivo.

Con lo stesso procedimento si provvede all'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

12. Scritture sociali.

La Società ha le seguenti scritture:

libro dei soci, registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e registro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, tenuti dal Segretario Generale;

registro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci, tenuto dal Presidente del Collegio;

giornale di cassa ed inventario dei beni mobili, tenuti dal Tesoriere.

13. Modifiche dello Statuto.

La modifica del presente statuto può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci ordinari, ed è deliberata dall'Assemblea.

14. Scioglimento della Società.

Lo scioglimento della Società può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci ordinari, ed è deliberato dall'Assemblea, che dispone anche la destinazione dell'avanzo di cassa e del patrimonio sociale.

La convocazione dell'Assemblea ha luogo con le modalità stabilite dall'art. 7. Il preavviso è di sessanta giorni per la prima convocazione, e la riunione è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, non essendo ammesse deleghe.

La deliberazione è assunta con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

In caso di mancata sussistenza del numero di presenze suddetto, la comunicazione è ripetuta a distanza di almeno 15 giorni calendariali, e la deliberazione assunta a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.